



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2009

Norme in materia di equilibrio economico-finanziario
della Cassa nazionale del notariato e la revisione delle sedi notarili

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 2, comma 4-*septies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sull'onda entusiastica di un'economia in continua crescita, che sembrava inarrestabile, trainata da un mondo americano dove sembrava che nuovi Re Mida grazie ad una pressoché totale assenza di regole riuscissero a moltiplicare il danaro all'infinito - e invece moltiplicavano anche vere e proprie truffe di dimensioni inimmaginabili per volumi ed anni in cui erano state perpetrate - si è, tra i risvolti ultimi, ritenuto anche di modificare l'equilibrato rapporto da decenni esistente nel nostro Paese tra notai e popolazione. Questa misura, alla luce degli avvenimenti successivi, si è rivelata avventata anche per ulteriori modifiche legislative successivamente adottate, che hanno sottratto all'esclusiva competenza dei notai - in pratica hanno sottratto loro quasi totalmente - dapprima i passaggi di proprietà di autoveicoli, navi, imbarcazioni e aeromobili, poi le cancellazioni ipotecarie di mutui bancari ed ora anche le cessioni di quote delle società a responsabilità limitata. A questo si aggiunga che, a parte questo particolare momento di grave crisi economica che ha praticamente quasi azzerato gli atti societari e ridotto di gran lunga trasferimenti immobiliari e mutui bancari, le prospettive anche di lungo periodo sono di un ritorno ad un'economia meno espansiva e con un numero di contrattazioni del mercato immobiliari tendente a ritornare a quelli di molti anni or sono.

A questo punto deve essere fatta un'attenta verifica se sia di pubblico interesse un ulteriore indebolimento del notariato, potere pubblico diffuso sul territorio, regolato e vigilato dallo Stato, ma operante in un qua-

dro normativo di indipendenza dall'apparato amministrativo, costituente un'autorità diffusa di garanzia e di esazione di tributi (attraverso di loro nello scorso anno sono stati incassati e versati nelle casse dello Stato per imposte dirette e indirette più di sette miliardi di euro, senza alcun costo e quindi con un risparmio notevolissimo rispetto alla riscossione esattoriale). Un notaio debole, bisognoso di lavorare, alla ricerca di attività, potrà resistere al contraente forte, effettuare con indipendenza il controllo di legalità che la legge gli demanda? È un interrogativo che dobbiamo porci, anche perché, come credo tutti sappiamo, il notaio non è un pubblico ufficiale/professionista che opera individualmente, ma ha la necessità non diciamo di un'azienda, perché non è un termine che si confà alla funzione, ma di una «cancelleria», quasi come un organo giudiziario, costituita da personale altamente specializzato, operante sotto la direzione del notaio, ma con una propria e specifica preparazione, anche nella delicatissima funzione di trasmissione di «estratti» del contenuto degli atti pubblici ai pubblici registri e alle banche dati fiscali, che vengono così direttamente implementati ed aggiornati, tanto che attualmente ogni notaio ha mediamente dieci dipendenti, anche se l'attuale crisi sta portando ad una catena di licenziamenti, cui non fa riscontro tra l'altro alcun ammortizzatore sociale.

Non tragga in inganno la circostanza che nelle città, specie più grandi, vi sono notai che hanno conseguito redditi, molto pubblicizzati, indubbiamente elevati, non solo perché in tutte le categorie professionali vi sono redditi di eccellenza che, comunque, non raggiungono mai le eccellenze di alcuni redditi industriali, commerciali, dirigenziali ban-

cari, e tanti altri, ma anche perché l'attività notarile può essere svolta solo in forma individuale o, al solo fine della ripartizione di redditi e spese, come associazione tra notai di cui all'art. 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, con la conseguenza che appare quale reddito individuale anche quello che in realtà è un reddito derivante dall'investimento nella struttura della propria «cancelleria», cioè quel reddito che nel caso dell'imprenditore, anche piccolo e familiare, è normalmente il reddito della società di cui egli, magari con i soli familiari, è uno dei pochi soci, o della quale è addirittura l'unico socio, e non il reddito personale.

Bisogna inoltre ricordare che l'istituto di previdenza del notariato, la Cassa Nazionale del Notariato, che già esige dai suoi iscritti contributi pesantissimi commisurati agli onorari repertoriali, deve far fronte non solo ai trattamenti pensionistici, fissati sulla base degli anni di servizio e non sui contributi versati secondo criteri solidaristici di mutualità pura, ma anche ai trattamenti di maternità e alle cosiddette integrazioni, cioè all'assicurazione a ogni notaio di un reddito minimo a carico dei colleghi. L'integrazione già interessa circa il dieci per cento della categoria. Se aumenterà il numero dei notai nell'attuale situazione di diminuzione delle competenze e del numero degli atti complessivamente rogati, reggerà l'equilibrio della Cassa o dovrà lo Stato far fronte ai diritti quesiti degli iscritti, che da anni versano regolarmente i loro contributi? Non si dimentichi, infatti, che a fronte di un aumento degli aventi diritto alle prestazioni della Cassa stessa, l'aumento del numero dei notai non porta ad un aumento del numero e dell'entità degli atti e quindi dei versamenti alla Cassa: il numero

delle compravendite, dei mutui, delle costituzioni di società è una variabile indipendente rispetto al numero dei notai, cui sono state praticamente sottratte negli scorsi anni competenze che, come le vendite auto, cancellazioni ipotecarie, vidimazioni, servivano specialmente a sostenere le spese fisse della «cancelleria», cioè le spese aziendali fisse.

In questa prospettiva appare anche opportuna l'abrogazione dell'ormai obsoleto articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, che prevede la dispensa dall'ufficio dei notai al compimento del settantacinquesimo anno di età, con conseguente subitanea trasformazione di un soggetto da contribuente della Cassa del notariato a percettore di una pensione, anche nel caso di persona ancora vigorosa e desiderosa di continuare ad esercitare il suo ministero, sussistendo sempre il disposto dell'articolo 31 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che prevede la dispensa dal servizio obbligatoria per il notaio divenuto inabile all'adempimento del suo ufficio.

Da ultimo, per l'individuazione delle sedi, si propone che vengano acquisiti per una migliore allocazione dei notai sul territorio, anche i pareri dei Consigli provinciali per integrare le indicazioni dei Consigli notarili con indicazioni che tengano conto con la dovuta sensibilità di un organismo politico delle esigenze economico-sociali e di equilibrio tra i diversi comuni nella allocazioni delle sedi notarili.

Onorevoli Senatori! Vi propongo pertanto di approvare un ritorno ad un corretto rapporto popolazione/notai, che meglio assicuri il soddisfacimento del pubblico interesse, nonché le connesse norme sulla dispensa dall'ufficio e sulla individuazione delle sedi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «almeno 7.000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno diecimila», le parole: «almeno 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno sessantamila», le parole: «uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «uditi i Consigli notarili, i Consigli provinciali e le Corti d'appello»;

b) al secondo comma le parole: «ogni sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni dieci anni» e le parole: «udite le Corti d'appello e i Consigli notarili» sono sostituite dalle seguenti: «uditi i Consigli notarili, i Consigli provinciali e le Corti d'appello».

Art. 2.

1. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è abrogato.

Art. 3.

1. In sede transitoria e di prima applicazione la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, ha luogo entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Rimane ferma la lettera *b)* dell'articolo 2, comma 4-*octies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.